

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Potabile, mediante un pozzo in Comune di Torrazzo, assentita alla Società CORDAR S.p.A. Biella Servizi, con D.D. n° 1.573 del 14.10.2021. PRAT. TORRAZZO1.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.573 del 14.10.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario il Cordar s.p.a. Biella Servizi (C.F. 01866890021) con sede in Piazza Martiri della Libertà 13 - 13900 Biella (BI), specificato in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, sottoscritto il 27 agosto 2021 dal Legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal numero pratica provinciale TORRAZZO1 e dal C.U.R.: BI10056;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

all'art. 1: il prelievo complessivo di una portata massima di l/s 5,0 e di una portata media di l/s 1,33 - pari ad un volume massimo annuo di m³ 42.000 d'acqua pubblica, tramite un pozzo distinto al fg. n. 3 - particella 210 NCT del Comune di Torrazzo (BI);

all'art. 2: l'uso Potabile;

all'art. 8: le disposizioni relative alle aree di salvaguardia del punto di presa;

all'art. 12: la durata della concessione che è di 30 anni, a partire dalla data del presente provvedimento di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.187 di Rep. del 27 agosto 2021

ART. 10 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato